ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

A.3.8 La procedura di selezione dei revisori legali o delle società di revisione legale da parte del comitato per il controllo interno e la revisione ex art.19 Dlgs 39/2010

Andrea Meneghel

12 ottobre 2017 - Milano

Indice

- ✓ Riferimenti normativi
- ✓ Elementi della gara
- ✓ La procedura di gara
- ✓ Eccezioni

Riferimenti normativi

D.Lgs. 39/2010	
Art. 13	Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, risoluzione del contratto
Art. 16	Enti di interesse pubblico
Art .17	Indipendenza
Art. 19	Comitato per il controllo interno e la revisione contabile
Reg. 537/2014/UE	
Art. 16	Conferimento dell'incarico a revisori legali o imprese di revisione contabile

Conferimento dell'incarico (art. 16)

- Procedura di selezione obbligatoria
- Il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile è l'organo responsabile di tale procedura
- La procedura deve rispettare i criteri fissati dal comma 3

Le caratteristiche della gara di selezione

- La gara è unica per EIP e controllate non EIP
- Se EIP capogruppo controlla altri EIP, è responsabile della selezione l'audit committee della controllata
- Non è necessario rendere pubblico l'invito a partecipare alla gara

Soggetti esentati dalla procedura di selezione

Le piccole e medie imprese, vale a dire quelle che nel loro più recente bilancio annuale o consolidato non soddisfano due dei tre criteri stabiliti dall'art. 2 paragrafo 1, lettera f) della direttiva 71, e le società che hanno una ridotta capitalizzazione di mercato.

La procedura di selezione

① Il comitato indice una gara ad invito per l'assegnazione dell'incarico novennale

② Il bando deve rispettare i criteri essenziali ed invitare almeno due società di revisione

③ esame delle proposte e preparazione relazione sulle conclusioni con la scelta

④ Il CDA esamina la relazione sulle conclusioni

⑤ Assemblea dei Soci e conferimento dell'incarico

Richieste di offerta 1

Il Comitato per il controllo interno – o con suo mandato, il Consiglio di Amministrazione – invia dettagliati inviti ad almeno 2 società di revisione, indicando:

1. Le attività oggetto di revisione
2. Le dimensioni, la complessità del Gruppo o della società di revisione interessata
3. Le caratteristiche del Gruppo, quali il settore di appartenenza
4. La durata dell'incarico
5. I termini entro i quali devono pervenire le proposte

Elementi della gara- art. 16, comma 3 Reg. 537 (2)

I documenti di gara devono:

1. consentire la partecipazione di società di revisione di minori dimensioni e fatturato;
2. consentire di comprendere l'attività della Società ai fini della revisione legale;
3. devono essere previsti criteri di selezione trasparenti e non discriminatori.

Esame delle proposte e preparazione della relazione conclusiva 3

Il Comitato per il controllo interno e la revisione esamina gli elementi e motiva la scelta in una relazione conclusiva che verrà presentata al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea.

Esame della relazione conclusiva e proposta motivata del Comitato 4

La relazione deve contenere la descrizione degli elementi esaminati da parte del Comitato per il controllo interno per ciascuna offerta ricevuta, con particolare attenzione agli elementi critici di indipendenza, idoneità tecnica ed organizzativa, e corrispettivi e formulare una proposta.

Assemblea – approvazione 5

- L'Assemblea decide sulla base della raccomandazione del Comitato per il controllo interno e la revisione contabile.
- Valuta la preferenza espressa, debitamente giustificata.
- L'Assemblea può selezionare l'altra proposta.
- L'Assemblea conferisce l'incarico.

Incarico (Art. 17 D. Lgs. 39/2010)
Durata e cooling off obbligatori

EIP	Durata 9 anni	Cooling off 4 anni
ESRI	Durata 9 anni	Cooling off 4 anni

Incarico di revisione - Casi particolari

Durata dell'incarico e rotazione obbligatoria - FAQ 2017

- Da quando si calcola la durata massima di 9 anni
  - Dal primo esercizio incluso nella lettera di incarico
  - Nel caso di fusione tra società di revisione, deve essere esaminato e determinato dalla CONSOB
  - Nel caso di cambiamento della data di chiusura di esercizio dell'EIP, non si deve superare comunque il 9° anno di incarico
  - Nel caso di fusione tra EIP, e creazione di una nuova entità, il calcolo inizia dalla data di creazione della nuova entità
  - Dal momento in cui l'entità si qualifica come EIP

Incarico (art. 17 del D. Lgs. 39/2010)

Rotation del responsabile dell'incarico– EIP

- Rotazione dei responsabili della revisione ogni 7 anni
- Introduzione di un meccanismo di **rotazione graduale** relativamente al personale di **grado** più alto partecipante alla revisione legale dei conti di EIP:
  - le persone comunque iscritte nel registro dei revisori legali sono oggetto di rotazione
  - per "grado" si ritiene che si debba far riferimento alle mansioni svolte da un determinato soggetto nell'ambito del lavoro di revisione
- L'estensione del meccanismo di rotazione ad altri soggetti dovrà essere valutato, caso per caso, in base alle specifiche caratteristiche di ciascun incarico
- L'implementazione di tale meccanismo di rotazione dovrà avvenire in modo tale da:
  - evitare una eventuale rotazione simultanea o ravvicinata di tutti i componenti "*senior*"
  - salvaguardare l'esigenza di continuità dei componenti del gruppo di revisione a presidio della qualità del lavoro di revisione e della gestione dei rischi professionali.